SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
22 settembre 1994

Causa T-495/93

Maria Carrer e altri
contro
Corte di giustizia delle Comunità europee

«Dipendenti – Ricorso – Ricevibilità – Atto recante pregiudizio – Termini – Decadenza – Nuova decorrenza – Condizioni – Domanda di assistenza»

Testo completo in francese . . . . . II - 651

Oggetto: Ricorso per l'annullamento del rigetto delle domande delle ricorrenti per la perequazione delle tabelle dei contributi dei genitori applicate a Lussemburgo per il nido, il giardino d'infanzia e il doposcuola a quelle in vigore a Bruxelles.

Esito: Rigetto.

Sunto della sentenza

Le ricorrenti presentavano nel febbraio 1992 all'istituzione, nella sua veste di membro del comitato per le attività sociali (CAS), l'organo peritetico che ha il compito di fissare le tabelle per i contributi dei genitori, reclami contro il rifiuto del

CAS di livellare le dette tabelle su quelle inferiori vigenti a Bruxelles. Con lettere notificate il 5 giugno 1992 tali reclami venivano respinti, in particolare sulla base del fatto che la decisione del CAS non sarebbe suscettibile di reclamo dinanzi alla Corte.

Le ricorrenti presentavano quindi nel luglio 1992 una domanda di assistenza ex artt. 24 e 90, n. 1, dello Statuto, invitando l'istituzione ad adottare, nella veste di membro del CAS, ogni iniziativa tale da porre fine alla disparità delle tabelle. Nel novembre 1992 l'istituzione rispondeva fornendo in particolare sintetiche spiegazioni sulla differenza tra le tabelle.

Con nuovi reclami presentati nel febbraio 1993, le ricorrenti chiedevano quindi all'istituzione di riconsiderare la risposta data. Tali reclami venivano respinti con le decisioni 14 maggio e 21 giugno che formano oggetto del presente ricorso.

Sulla ricevibilità

Sul motivo attinente alla tardività del ricorso

Il Tribunale osserva che, poiché le domande di assistenza tendevano ad ottenere l'eliminazione delle tabelle per Lussemburgo, adottate dal CAS, e il loro livellamento su quelle di Bruxelles, esse avevano lo stesso oggetto dei reclami presentati nel febbraio 1992 contro il rifiuto del CAS di perequare le tabelle stesse. Il ricorso è quindi irricevibile in quanto le domande di assistenza all'origine del procedimento amministrativo che ha condotto alle decisioni impugnate nel presente ricorso hanno lo scopo di fare riesaminare dall'istituzione decisioni divenute in ogni caso definitive allo scadere del termine per il ricorso statutario il cui dies a quo è stato il 5 giugno 1992, data della notifica del rigetto dei reclami del febbraio 1992 (punto 19).

Infatti, poiché i termini previsti dagli artt. 90 e 91 dello Statuto hanno lo scopo di garantire la certezza delle situazioni giuridiche, essi sono di ordine pubblico e

vincolano le parti ed il giudice. Un dipendente non può pertanto godere di una riapertura dei termini presentando una domanda ai sensi dell'art. 90, n. 1, dello Statuto. Il fatto che l'istituzione sia entrata nel merito di una domanda tardiva e quindi irricevibile non può avere l'effetto di derogare al sistema dei termini perentori ristabilendo un diritto di ricorso (punto 20).

Riferimento: Corte 12 luglio 1984, causa 227/83, Moussis/Commissione (Racc. pag. 3133, punti 12 e 13); Corte 14 giugno 1988, causa 161/87, Muysers e Tülp/Corte dei conti (Racc. pag. 3037, punto 11); Tribunale 6 dicembre 1990, causa T-6/90, Petrilli/Commissione (Racc. pag. II-765); Tribunale 7 febbraio 1991, causa T-58/89, Williams/Corte dei conti (Racc. pag. II-77, punto 39); Tribunale 7 giugno 1991, causa T-14/91, Weyrich/Commissione (Racc. pag. II-235, punti 40 e 42)

Nell'ambito del sistema di tutela giurisdizionale creato dallo Statuto, una domanda di assistenza presentata da un dipendente ai sensi dell'art. 24 non può in alcun caso far risorgere un diritto già estinto del dipendente a ricorrere contro una decisione diventata definitiva allo scadere dei termini previsti. Inoltre, l'art. 24 dello Statuto riguarda la tutela dei dipendenti da parte dell'istituzione contro atti di terzi e non contro atti compiuti dall'istituzione stessa, che sono soggetti a controllo secondo le procedure istituite dagli artt. 90 e 91 dello Statuto (punto 21).

Riferimento: Corte 17 dicembre 1981, causa 178/80, Bellardi-Ricci e a./Commissione (Racc. pag. 3187, punto 23); Corte 25 marzo 1982, causa 98/81, Munk/Commissione (Racc. pag. 1155, punto 21); Tribunale 30 giugno 1992, causa T-25/91, Arto Hijos/Consiglio (Racc. pag. II-1907, punto 58); Tribunale 18 febbraio 1993, causa T-45/91, Mc Avoy/Parlamento (Racc. pag. II-83, punto 60); Tribunale 26 ottobre 1993, cause riunite T-6/92 e T-52/92, Reinarz/Commissione (Racc. pag. II-1047, punto 91)

Infine il Tribunale precisa che, poiché gli organi paritetici interistituzionali come il CAS non sono terzi rispetto all'istituzione e non hanno un'esistenza statutaria autonoma, essi non possono essere convenuti in quanto tali dinanzi al giudice comunitario. Ne discende che i reclami del febbraio 1992 erano stati rivolti all'autorità competente, di modo che la decisione dell'istituzione che rigettava tali reclami è in ogni caso divenuta definitiva allo scadere dei termini di ricorso prescritti (punto 22).

Sulle spese

Il Tribunale ritiene che le decisioni che respingevano i reclami del febbraio 1992 presentassero una certa ambiguità, tale da indurre in errore i ricorrenti. All'istituzione incombeva l'obbligo di interpretare i reclami come necessariamente rivolti contro la sua stessa decisione che determinava il contributo dei genitori. Invece, seguendo un'interpretazione puramente letterale dei reclami in questione, l'istituzione non ha chiarito alle ricorrenti quale fosse la via da seguire per far valere i loro diritti (punti 23, 27 e 28).

Pertanto il Tribunale condanna l'istituzione al complesso delle spese, comprese quelle anticipate dalle ricorrenti, a norma dell'art. 87, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale (punto 29).

Dispositivo:

1) Il ricorso è irricevibile.

2) Tutte le spese sono a carico della convenuta.